

Statuti

STATUTI E REGOLAMENTO INTERNO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELLA
PARROCCHIA E NELL'UNITÀ PASTORALE
PER IL PERIODO DI LAVORO 2026–2031



DIÖZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON





DIOZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON

Indice

Statuti degli organi collegiali nella parrocchia e nell'unità pastorale	4
Significato e posizione degli organi collegiali	4
Organi collegiali	5
Funzioni e struttura degli organi	6
Cooptazione, dimissioni e sostituzione	7
Collaborazione tra gli organi	7
Statuti del Consiglio per gli affari economici della parrocchia	9
I. Natura e finalità	9
II. Composizione	9
III. Compiti e modalità di lavoro	10
IV. Rendicontazione dell'attività amministrativa	11
V. Corresponsabilità nell'attività amministrativa	11
VI. Norme generali	11
Regolamento interno degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale	12

Statuti degli organi collegiali nella parrocchia e nell'unità pastorale

SIGNIFICATO E POSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La Chiesa è edificata dal Signore stesso con “pietre vive” ed è arricchita di molteplici doni di grazia.¹ Gli organi di partecipazione sono espressione della vitalità di una comunità cristiana costituita come parrocchia² o unità pastorale e sono presupposto per una collaborazione strutturata e ordinata. I membri della parrocchia, in quanto cristiane e cristiani, partecipano mediante il Battesimo e la Confermazione all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo e cooperano alla missione e al mandato della Chiesa nel mondo di oggi.³
2. I fedeli partecipano all'ufficio profetico di Cristo soprattutto mediante l'annuncio della Parola e la testimonianza di una vita vissuta nella fede e nell'amore, all'ufficio sacerdotale mediante la preparazione e la partecipazione alle celebrazioni liturgiche e ai servizi divini e all'ufficio regale mediante il servizio, cioè la carità verso il prossimo⁴ e l'amministrazione dei beni parrocchiali.
3. La partecipazione dei fedeli all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo costituisce il fondamento dei presenti statuti e li permea in ogni loro parte.
4. presenti statuti forniscono agli organi già costituiti nella parrocchia e nell'unità pastorale un quadro di riferimento chiaro e affidabile, affinché possano svolgere in modo corretto ed efficace le attività ordinarie della parrocchia e dell'unità pastorale. Essi si applicano ai seguenti organi:
 - a. il **Team pastorale** e il Consiglio pastorale parrocchiale della parrocchia⁵
 - b. il **Consiglio per gli affari economici della parrocchia**⁶
 - c. il **Consiglio pastorale unitario** dell'unità pastorale
5. Il parroco o il responsabile dell'unità pastorale è membro degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale e ne è il presidente⁷, anche qualora venga eletta un'altra persona quale presidente esecutivo, che in seguito sarà indicata semplicemente come presidente.
6. Le modalità di costituzione degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale sono stabilite nel regolamento elettorale per la nomina degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale per il periodo di lavoro 2026–2031.
7. Gli organi restano in carica per cinque anni. Qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, la durata del mandato può essere ridotta o prorogata con il consenso dell'Ordinario diocesano. Gli organi e le loro commissioni continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi organi.
8. Per i ricorsi o per la risoluzione di situazioni di conflitto che sorgono negli organi della par-

¹ Cfr. 1 Pietro 2, 5.

² Cfr. can. 515 §1. CIC.

³ Cfr. Giovanni Paolo II. *Christifideles laici*, 23.

⁴ Cfr. Marco 10, 45 »Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti«

⁵ Cfr. can. 536 CIC.

⁶ Cfr. can. 537 CIC.

⁷ Cfr. can. 536 CIC e can 537 CIC.



rocchia e dell'unità pastorale e che, per la loro natura o per le circostanze in cui sono sorte, non possono essere risolte a livello locale, è competente l'Ordinario diocesano, assistito dalla competente commissione arbitrale.

9. Si raccomanda agli organi di cercare e mantenere il contatto con le associazioni e organizzazioni ecclesiali e non ecclesiali presenti nel territorio della parrocchia o dell'unità pastorale.
10. Una forma particolare di partecipazione è l'assemblea parrocchiale. Tutti i membri della parrocchia dovrebbero essere invitati almeno una volta nel corso del periodo di mandato degli organi parrocchiali e dell'unità pastorale a un'assemblea parrocchiale. In tale contesto gli organi informano sulla propria attività e presentano priorità e istanze. Inoltre, raccolgono proposte e prese di posizione dei membri della parrocchia. Dell'assemblea viene redatto un verbale che viene conservato nell'archivio parrocchiale.

ORGANI COLLEGIALI

1. Il **Team pastorale** è composto da 3-5 persone che assumono i seguenti ambiti di responsabilità: annuncio, liturgia, carità e amministrazione, nonché il coordinamento del Team pastorale stesso. Il Team pastorale dirige l'attuazione organizzativa e operativa delle attività nella parrocchia e provvede all'attuazione del programma pastorale e delle decisioni del Consiglio pastorale parrocchiale. Esso fa sì che la parrocchia renda testimonianza di Gesù Cristo come comunità sacerdotale, profetica e regale e operi in modo missionario nel proprio contesto, coinvolgendo numerosi fedeli nella vita parrocchiale secondo i loro carismi e incoraggiandoli a una discepolanza attiva. Affinché ciò riesca, il Team pastorale fonda i propri incontri sull'ascolto comune della Parola e sulla preghiera.⁸ La persona che assume il coordinamento del Team pastorale presiede l'organo ed è equiparata a una presidente o a un presidente del Consiglio pastorale parrocchiale.
2. Il **Team pastorale** può essere ampliato, secondo le disposizioni diocesane⁹, con ulteriori consigli consultivi. L'organo così costituito prende il nome di Consiglio pastorale parrocchiale; il Team pastorale ne è giunta esecutiva.
3. Quando due o più parrocchie, all'interno di un'unità pastorale, costituiscono organi comuni secondo le disposizioni diocesane¹⁰, il Team pastorale o il Consiglio pastorale parrocchiale viene incaricato separatamente per ciascuna delle parrocchie coinvolte. Nella pratica, le parrocchie coinvolte agiscono come un'unica

⁸ Vescovo diocesano | Direttive | FDBB 2021, pp. 187 - 204 | *La collaborazione nella guida delle comunità parrocchiali* <https://www.bz-bx.net/fileadmin/Pfarrgemeinden/Miteinander/ITA.pdf>

⁹ Vedi Regolamenti elettorali per la nomina degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale 2026-2031.

¹⁰ Vedi Regolamenti elettorali per la nomina degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale 2026-2031.



comunità: le celebrazioni liturgiche vengono celebrate insieme, in particolare nelle occasioni importanti; la preparazione ai sacramenti e le iniziative caritative vengono pianificate e realizzate congiuntamente.

4. Il **Consiglio per gli affari economici della parrocchia** è composto da 4-6 persone, il cui compito è sostenere il parroco nell'amministrazione del patrimonio della parrocchia¹¹ e, insieme a lui, provvedere affinché, attraverso una gestione prudente, i beni ecclesiastici servano ai loro fini istituzionali¹² e gli edifici e gli arredi ecclesiastici siano conservati e mantenuti in buono stato.
5. Quando due o più parrocchie costituiscono un Team pastorale comune o un Consiglio pastorale parrocchiale comune, possono decidere di istituire Consigli per gli affari economici parrocchiali separati oppure un Consiglio per gli affari economici della parrocchia comune. In quest'ultimo caso, il Consiglio per gli affari economici della parrocchia viene incaricato separatamente per ciascuna delle parrocchie coinvolte.
6. Tutte le parrocchie, con poche eccezioni, fanno parte di un'unità pastorale. In queste viene costituito il Consiglio pastorale unitario, che affianca il responsabile dell'unità pastorale con consiglio e collaborazione concreta. Del Consiglio pastorale unitario fanno parte una o due persone rappresentanti per ciascun Team pastorale o Consiglio pastorale parrocchiale dell'unità pastorale.

FUNZIONI E STRUTTURA DEGLI ORGANI

1. La presidente o il presidente rappresenta il rispettivo organo verso l'esterno e, insieme al parroco o al responsabile dell'unità pastorale, si sente corresponsabile della vita ecclesiale. In caso di impedimento della presidente o del presidente, le relative funzioni sono assunte dalla vicepresidente o dal vicepresidente.
2. La giunta esecutiva del Consiglio pastorale parrocchiale o del **Consiglio pastorale unitario** è composta dalla presidente o dal presidente e da altri 2-4 membri. Essa cura gli affari correnti, provvede all'attuazione delle decisioni dell'organo di riferimento e decide sulle questioni urgenti e non rinviabili.
3. Per ambiti specifici (liturgia, catechesi sacramentale, formazione degli adulti, Caritas, missione, bambini e giovani, matrimonio e famiglia, comunicazione e relazioni pubbliche ecc.) oppure per progetti (progetti di costruzione o ristrutturazione o altri progetti nell'ambito dell'amministrazione) possono essere istituiti gruppi di lavoro o nominate persone responsabili. I gruppi di lavoro del **Consiglio pastorale unitario** sono denominati commissioni tematiche¹³. Ai gruppi di lavoro e alle commissioni tematiche possono appartenere anche persone che non sono membri del **Team pastorale**, del Consiglio pastorale parrocchiale o del **Consiglio pastorale unitario**. I gruppi di lavoro e le commissioni tematiche eleggono al loro interno una presidente o un presidente e operano di

¹¹ Cfr. can. 1280 CIC.

¹² Essi sono lo svolgimento ordinato del culto divino, la garanzia del sostentamento adeguato del clero e di altre persone che sono al servizio diretto della Chiesa, nonché l'esercizio di attività pastorali e caritative. Vedi can. 1254 §2 CIC.

¹³ Cfr. Vescovo diocesano | Direttive | FDBB 2022, pp. 6-8 | Direttive per le unità pastorali, 5. https://www.bz-bx.net/fileadmin/Pfarrgemeinden/Direttive_unita_pastorali.pdf



norma fino alla nuova costituzione degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale.

COOPTAZIONE, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE

1. Ad eccezione del **Consiglio per gli affari economici della parrocchia**, è possibile cooptare membri con una maggioranza dei due terzi. I membri cooptati non hanno diritto di voto nel **Consiglio pastorale unitario**.
2. Qualora nel corso del mandato un membro di un organo venga a mancare per dimissioni, impedimento permanente (p. e. malattia), morte o assenza non giustificata a tre riunioni consecutive, esso viene sostituito mediante cooptazione nel **Team pastorale** o nel Consiglio pastorale parrocchiale, oppure, negli altri organi, secondo la rispettiva modalità di nomina.¹⁴ In caso di frequenti assenze ingiustificate, gli altri membri del organo devono contattare preventivamente la persona interessata per conoscerne il motivo.
3. Qualora un membro di un organo provochi scandalo tra i fedeli, l'accaduto deve essere segnalato all'Ordinario diocesano, il quale, dopo aver accertato i fatti e acquisito il parere della commissione arbitrale, può dimettere la persona dall'organo, indicando i motivi pertinenti. Allo stesso modo, l'abbandono della Chiesa da parte di un membro di qualsiasi organo comporta l'esclusione da esso. Il membro dimesso viene sostituito conformemente al punto 21 del presente statuto.
4. Ogni modifica nella composizione degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale deve essere comunicata all'Ufficio pastorale diocesano e in caso del Team pastorale anche all'Ordinario diocesano.
5. Qualora la metà dei membri di un organo si dimetta contemporaneamente, l'organo interessato si considera sciolto. Le dimissioni presentate per iscritto al parroco o al responsabile dell'unità pastorale prima o durante una riunione oppure entro 30 giorni dalla medesima riunione e tra loro collegate sono considerate contemporanee. Lo scioglimento dell'organo interessato viene constatato all'inizio della riunione successiva, verbalizzato e comunicato all'ufficio pastorale diocesano. Un'eventuale nuova elezione deve essere concordata con l'Ordinariato vescovile.

COLLABORAZIONE TRA GLI ORGANI

1. Insieme al parroco o al responsabile dell'unità pastorale, gli organi della parrocchia e dell'unità pastorale operano per realizzare la missione della Chiesa nella concreta realtà parrocchiale e dell'unità pastorale, affinché il maggior numero possibile di persone partecipi alla vita ecclesiale e venga coinvolto nel mandato missionario della parrocchia o dell'unità pastorale. A tale scopo gli organi sono tra loro collegati e mantengono un intenso scambio reciproco.
2. **Rapporto tra Team pastorale e Consiglio pastorale parrocchiale:** nelle parrocchie in cui è costituito un Consiglio pastorale parrocchiale, il Team pastorale ne è la giunta esecutiva: «Il Team pastorale provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio pastorale parrocchiale.

¹⁴ Cfr. Regolamenti elettorali per la nomina degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale 2026–2031.



Il Consiglio pastorale parrocchiale accompagna il lavoro del Team pastorale e gli offre consiglio e sostegno nel suo servizio».¹⁵

3. **Rapporto tra Team pastorale / Consiglio pastorale parrocchiale e Consiglio per gli affari economici della parrocchia:** la persona incaricata dell'amministrazione nel Team pastorale è il o la vicepresidente del Consiglio per gli affari economici della parrocchia. Qualora più parrocchie costituiscono un Team pastorale comune o un Consiglio pastorale parrocchiale comune, ma mantengano consigli per gli affari economici parrocchiali separati, la persona incaricata dell'amministrazione nel Team pastorale funge da referente per i consigli per gli affari economici parrocchiali delle parrocchie interessate. Il Team pastorale o il Consiglio pastorale parrocchiale collabora con il Consiglio per gli affari economici della parrocchia nei seguenti ambiti:
 - a. Il Consiglio pastorale parrocchiale esprime il proprio parere in merito a nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni di edifici parrocchiali, a lavori straordinari e a investimenti di maggiore entità, nonché all'acquisto o alla vendita di beni immobili. Dopo aver esaminato tale parere, il Consiglio per gli affari economici della parrocchia adotta la decisione e la sottopone all'Ordinariato vescovile insieme alla richiesta di approvazione del progetto.
 - b. Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia presenta al Consiglio pastorale parrocchiale il rendiconto annuale della parrocchia e informa sulla situazione economica.
 - c. Per quanto riguarda l'assunzione di assistenti pastorali e di collaboratrici e collaboratori pastorali, la decisione viene presa in una seduta congiunta del Consiglio per gli affari economici della parrocchia e del Consiglio pastorale parrocchiale. Analogamente si procede in caso di licenziamenti.
 - d. Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia e il Consiglio pastorale parrocchiale si adoperano congiuntamente affinché, nella gestione del patrimonio parrocchiale, le esigenze sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale siano adeguatamente considerate.
4. **Rapporto tra Team pastorale / Consiglio pastorale parrocchiale e Consiglio pastorale unitario:** il Consiglio pastorale unitario elabora un programma pastorale per l'intera unità pastorale, che può estendersi su uno o più anni pastorali, e lo mette per iscritto.¹⁶ Le decisioni del Consiglio pastorale unitario sono vincolanti per i Team pastorali e i Consigli pastorali parrocchiali dell'unità pastorale.

¹⁵ Vescovo diocesano | Direttive | FDBB 2021, pp. 165 - 168 | Il Team pastorale nelle parrocchie, 13. <https://www.bz-bx.net/fileadmin/Pfarrgemeinden/PastoralteamITA.pdf>

¹⁶ Cfr. Direttive per le unità pastorali, 3. https://www.bz-bx.net/fileadmin/Pfarrgemeinden/Direttive_unita_pastorali.pdf



Statuti del Consiglio per gli affari economici della parrocchia

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CPAE) è costituito in ogni parrocchia ai sensi del can. 537 del Codice di Diritto Canonico (CIC) e rappresenta l'organo che esprime la collaborazione responsabile dei laici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Art. 2 Compito del Consiglio per gli affari economici della parrocchia è sostenere il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (can. 1280 CIC) e provvedere affinché, mediante una gestione prudente, i beni ecclesiastici siano destinati ai loro fini istituzionali, vale a dire: il regolare svolgimento del culto divino, l'adeguato sostentamento del clero e delle altre persone che sono al diretto servizio della Chiesa, nonché l'esercizio delle attività pastorali e caritative (cfr. can. 1254, § 2 CIC).

II. COMPOSIZIONE

Art. 3 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia è composto dal parroco, che ne è presidente in quanto rappresentante legale della parrocchia ai sensi del can. 532 CIC, nonché da 2-6 altri membri. Metà dei membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia è designata dal Consiglio pastorale parrocchiale, l'altra metà è nominata dal parroco.

Art. 4 Tra i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia vengono designati una vicepresidente o un vicepresidente e una segretaria o un segretario, che redige il verbale delle sedute ed è responsabile della conservazione della documentazione.

Art. 5 Il mandato del Consiglio per gli affari economici della parrocchia ha la durata di cinque anni e coincide con quello del Consiglio pastorale parrocchiale. Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia continua a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio. È ammessa la rielezione o la rinomina dei membri.

Art. 6 Qualora durante il mandato un membro del Consiglio per gli affari economici della parrocchia venga a mancare per dimissioni, impedimento permanente o assenza non giustificata a tre sedute consecutive, esso viene sostituito entro un mese, secondo la modalità di nomina originaria (designazione del Consiglio pastorale parrocchiale o nomina da parte del parroco).



III. COMPITI E MODALITÀ DI LAVORO

Art. 7 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia opera prevalentemente nell'ambito dell'amministrazione ordinaria dei beni ecclesiastici della parrocchia e ha i seguenti compiti:

- a. aiutare il parroco a reperire i mezzi finanziari necessari per le attività pastorali e per le spese indispensabili;
- b. svolgere la necessaria consulenza in relazione agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e adottare le relative decisioni;
- c. informare e sensibilizzare la comunità parrocchiale in merito alle questioni economiche;
- d. provvedere, insieme al parroco, alla conservazione e alla manutenzione degli edifici e dei beni mobili ecclesiastici;
- e. al termine di ogni esercizio, verificare i libri contabili della parrocchia e la relativa documentazione e approvare il rendiconto parrocchiale;
- f. verificare annualmente la consistenza patrimoniale della parrocchia, aggiornare e ordinare la relativa documentazione e assicurare la custodia sicura degli atti nell'archivio parrocchiale.

Art. 8 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia collabora con il Consiglio pastorale parrocchiale in particolare nei seguenti ambiti:

- a. per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni di edifici parrocchiali, per lavori straordinari e acquisti di maggiore entità, nonché per l'acquisto o la vendita di immobili, viene richiesto il parere del Consiglio pastorale parrocchiale. Dopo l'esame del parere (estratto del verbale del Consiglio pastorale parrocchiale), il Consiglio per gli

affari economici della parrocchia adotta la decisione e la sottopone alla Curia vescovile unitamente alla richiesta di approvazione del progetto;

- b. per l'assunzione di collaboratrici e collaboratori pastorali, la decisione viene presa in una seduta congiunta del Consiglio per gli affari economici della parrocchia e del Consiglio pastorale parrocchiale ed è soggetta all'approvazione dell'Ordinariato vescovile;
- c. il Consiglio per gli affari economici della parrocchia presenta al Consiglio pastorale parrocchiale il rendiconto annuale della parrocchia e informa sulla situazione economica;
- d. il Consiglio per gli affari economici della parrocchia e il Consiglio pastorale parrocchiale si adoperano congiuntamente affinché, nella gestione del patrimonio parrocchiale, le esigenze sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale siano adeguatamente considerate.

Art. 9 Gli atti di amministrazione straordinaria (Folium Dioecesanum 2015, 268–269) sono esaminati dal Consiglio per gli affari economici della parrocchia, deliberati tenendo conto dei pareri e delle valutazioni richieste e sottoposti all'Ordinariato vescovile per l'approvazione.

Art. 10 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta il parroco lo ritenga necessario o quando almeno due membri del Consiglio ne facciano richiesta. Le sedute si svolgono secondo il «Regolamento interno per gli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale» (cfr. regolamento interno).

IV. RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 11 Al termine di ogni esercizio finanziario, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, il Consiglio per gli affari economici della parrocchia, oppure le persone da esso incaricate, verifica il rendiconto annuale della parrocchia sulla base della documentazione contabile. Dopo l'informazione al Consiglio pastorale parrocchiale (STATUTI E REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELLA PARROCCHIA E NELL'UNITÀ PASTORALE 27. b), il rendiconto annuale viene depositato presso l'Ordinariato vescovile entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la firma del parroco e della vicepresidente o del vicepresidente del Consiglio per gli affari economici della parrocchia.

Art. 12 Una volta all'anno il Consiglio per gli affari economici della parrocchia rende conto anche alla comunità parrocchiale, in forma adeguata (assemblea parrocchiale, bollettino parrocchiale ecc.), dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, informando sui principali capitoli di entrata e di uscita nonché sulla situazione economico-finanziaria della parrocchia.

V. CORRESPONSABILITÀ NELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 13 Con il consenso del Consiglio per gli affari economici della parrocchia, il parroco può delegare singole persone a svolgere specifiche mansioni nell'ambito dell'amministrazione ordinaria; tali persone sono responsabili nei confronti del parroco e del Consiglio per gli affari economici della parrocchia e sono tenute a rendere conto del loro operato.

Art. 14 Per responsabilità di maggiore rilievo nell'ambito amministrativo e per l'assunzione della rappresentanza legale negli atti di amministrazione straordinaria è necessaria l'approvazione dell'Ordinario diocesano.

VI. NORME GENERALI

Art. 15 Per quanto non espressamente previsto nei presenti statuti, si applicano le disposizioni del Codice di Diritto Canonico, i decreti dell'Ordinario diocesano e le norme del Codice Civile.

Regolamento interno degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale

Gli organi della parrocchia e dell'unità pastorale (Consiglio pastorale parrocchiale, Consiglio per gli affari economici della parrocchia, Consiglio pastorale unitario, Team pastorale, gruppi di lavoro, commissioni tematiche) operano in conformità ai rispettivi statuti e secondo il presente regolamento interno.

1. Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia si riunisce almeno tre volte all'anno; il Consiglio pastorale parrocchiale, il Consiglio pastorale unitario e il Team pastorale almeno quattro volte all'anno.
2. Gli organi della parrocchia e dell'unità pastorale sono convocati dalla presidente o dal presidente almeno otto giorni prima della seduta. La convocazione avviene per iscritto e deve indicare il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno, che, se del caso, dovrebbe contenere una breve descrizione bilingue dei punti previsti. Qualora un terzo dei membri o la commissione dell'organo richieda la convocazione di una seduta, questa deve avvenire entro 14 giorni. In caso di particolare urgenza, gli organi possono essere convocati entro 48 ore. Qualora un terzo dei membri sollevi obiezione contro la convocazione a breve termine, in tale seduta non possono essere adottate decisioni; la riunione serve in tal caso esclusivamente alla consultazione sulla questione urgente.
3. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dalla presidente o dal presidente oppure dal rispettivo Team pastorale, Consiglio per gli affari economici della parrocchia o dalla giunta esecutiva dell'organo. Ogni membro con diritto di voto degli organi nonché ogni gruppo di lavoro o commissione tematica può presentare proposte di trattazione fino a due settimane prima della seduta oppure, in caso di urgenza, all'inizio della seduta. Sull'inserimento di tali punti decide l'organo a maggioranza semplice all'inizio della seduta.
4. I membri degli organi non possono farsi rappresentare da altre persone nelle sedute. Senza diritto di voto, possono essere invitati alle sedute anche esperte ed esperti esterni in qualità di consulenti.
5. Le sedute degli organi sono presiedute dalla rispettiva presidente o dal rispettivo presidente, che può tuttavia delegare la conduzione della seduta a un altro membro. Nelle sedute plurilingui, la presidenza deve prestare particolare attenzione affinché tutte e tutti possano seguire lo svolgimento della riunione.
6. Ogni riunione degli organi ecclesiali dovrebbe iniziare con una preghiera o un momento di riflessione spirituale.
7. Ogni organo designa una segretaria o un segretario, il cui compito è redigere il verbale delle sedute. La nomina può avvenire per l'intero periodo di mandato oppure di volta in volta per ciascuna seduta.
8. I punti all'ordine del giorno sono trattati secondo la sequenza previamente stabilita per iscritto. Con decisione a maggioranza possono essere rinviati singoli punti, modificato l'ordine di trattazione o inseriti all'inizio della seduta punti presentati successivamente.
9. La presidente o il presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento. Gli interventi sull'ordine del giorno hanno precedenza sugli altri. Il numero degli interventi e il tempo di parola possono essere limitati. Nelle sedute bilingui, la presidenza o un'altra persona incaricata riassume brevemente gli interventi nella rispettiva altra lingua.
10. Tutti i membri dell'organo interessato partecipano alle votazioni. Il parroco o il responsabile

dell'unità pastorale non partecipa alle votazioni. Decisioni e deliberazioni possono essere adottate se sono presenti almeno due terzi dei membri. La validità della seduta è constatata dalla presidente o dal presidente all'inizio della riunione. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Qualora un membro dell'organo richieda una votazione segreta, tale richiesta deve essere accolta. Nelle elezioni e nelle votazioni riguardanti persone si vota sempre a scrutinio segreto. La presidente o il presidente accerta il numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e ne informa l'organo. In caso di incertezza sull'esito, la votazione viene ripetuta. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti; idealmente, in spirito di sinodalità, dovrebbero essere prese all'unanimità. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

11. Le deliberazioni entrano in vigore qualora il parroco o il responsabile dell'unità pastorale approvi il voto espresso. Qualora il parroco o il responsabile dell'unità pastorale non approvi una deliberazione, ciò avviene per iscritto e viene comunicato per conoscenza anche all'Ufficio pastorale diocesano. Il relativo punto deve essere nuovamente trattato nella seduta successiva. Qualora non si raggiunga nuovamente un'intesa, l'organo interessato può presentare ricorso all'Ordinario diocesano entro 14 giorni, indicando i motivi e allegando i verbali delle sedute. L'Ordinario diocesano sottopone la questione alla competente commissione arbitrale presso l'Ordinariato vescovile e adotta quindi la decisione definitiva, che viene comunicata per iscritto con motivazione. La commissione arbitrale è composta da tre membri: uno è nominato dall'Ordinario diocesano, uno è eletto dal Consiglio pastorale diocesano; tali

due membri designano congiuntamente il terzo membro. La commissione arbitrale viene costituita ex novo dopo ogni elezione dei Consigli pastorali parrocchiali.

12. Un membro di un organo non può partecipare alla discussione e alla votazione su un punto all'ordine del giorno qualora la decisione riguardi direttamente lui o lei, il coniuge oppure ascendenti o discendenti diretti. La sussistenza di tale situazione è valutata dai membri dell'organo interessato.
13. Di ogni seduta viene redatto un verbale, nel quale sono indicati: data e luogo, inizio e fine della seduta, il nome della presidente o del presidente della seduta e della segretaria o del segretario, i nomi dei membri presenti e assenti, i nomi delle persone invitate alla consultazione, l'ordine del giorno, il testo delle proposte presentate, i risultati delle votazioni e delle elezioni, le riflessioni condivise e le iniziative programmate, nonché gli accordi relativi allo svolgimento dei compiti assegnati. I verbali devono essere conservati nell'archivio parrocchiale. I verbali del Consiglio pastorale unitario vengono di norma conservati nella parrocchia in cui risiede il responsabile dell'unità pastorale.
14. Qualora una proposta venga approvata con l'astensione o il voto contrario di un membro, tale membro ha il diritto di richiedere che nel verbale venga annotata la propria opinione divergente.
15. Il verbale viene trasmesso tempestivamente a tutti i membri dell'organo interessato dopo la seduta e sottoposto ad approvazione all'inizio della seduta successiva. I membri hanno il diritto di proporre integrazioni e modifiche, che vengono annotate nel verbale della seduta in corso; il verbale interessato viene quindi adeguatamente corretto. Tutti i verbali e i pro-

memoria devono essere sottoscritti dalla presidente o dal presidente e dalla segretaria o dal segretario e conservati nel rispettivo archivio parrocchiale. I membri degli organi possono, su richiesta, prendere visione dei verbali e dei promemoria archiviati.

16. Il rispettivo organo decide se le sedute siano aperte al pubblico.
17. I membri degli organi sono tenuti alla riservatezza qualora ciò venga stabilito. Le questioni personali e i contenuti trattati in sedute non pubbliche sono in ogni caso da considerarsi riservati, anche in assenza di una decisione esplicita in tal senso.
18. Per l'attuazione delle decisioni è responsabile la presidente o il presidente oppure la commissione dell'organo interessato, salvo che vengano incaricate altre persone.

I presenti statuti vengono approvati ed entrano in vigore con effetto dal 1° novembre 2026.

+ Ivo Muser, Vescovo diocesano

*Bolzano, nella solennità dell'annunciazione
del Signore, 25 marzo 2026*

PROT. NR. 2026/142 II





DIÖZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON